

STATUTO

COSTITUZIONE E SCOPI

Art.1- E' costituita, con sede in Vico IV Raffaelli N.62- Catanzaro un'Associazione denominata »Gruppo Cinofilo Catanzarese ». Essa ha lo scopo di valorizzare le razze canine mediante manifestazioni, convegni ed altre iniziative a carattere divulgativo, zootecnico e sportivo. Per il conseguimento di tali obiettivi l'Associazione propaga la divulgazione ed il miglioramento dei cani di pura razza ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti.

Art.2-Il Gruppo Cinofilo Catanzarese è associato all'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) del quale osserva lo statuto, i regolamenti, le delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l'indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell'E.N.C.I.. Fornisce, inoltre, all'ENCI supporto locale in ambito provinciale e subprovinciale.

L'Associazione organizza esposizioni e prove di lavoro, direttamente o in collaborazione con l'ENCI, con le società cinofile da questo riconosciute oppure con altri enti anch'essi interessati a tali iniziative, richiedendo l'approvazione preventiva e il riconoscimento dell'ENCI, nel quadro e con le discipline da questo stabilite.

L'Associazione riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all'ENCI ed in particolare il potere dell'ENCI di nominare un commissario straordinario o ad acta nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo statuto sociale dell'ENCI, nonché dal regolamento di attuazione del medesimo.

Art.3-L'Associazione presta all'ENCI piena collaborazione, in particolare il Presidente dell'Associazione ha l'onere:

- di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall'ENCI;
- di comunicare all'ENCI le variazioni apportate all'elenco dei soci, le va=

riazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l'attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall'Associazione in merito alla disciplina ed organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenere la ratifica dell'ENCI.

S O C I

Art.4-Possono essere soci del Gruppo Cinofilo Catanzarese tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse e simpatia verso il miglioramento dell'allevamento italiano delle razze canine e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.

Art.5-I soci si dividono in: soci ordinari e soci sostenitori.

I loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione od in conseguenza della loro appartenenza a quest'ultima sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale, in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed alle attività del sodalizio. Il Consiglio Direttivo potrà nominare soci onorari, persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nel campo della cinofilia.

Ai soci onorari non spetta il diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale. Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni. Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che l'Assemblea stabilirà, nel limite delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l'Associazione e i propri soci, e con l'uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.

Art.6-Per far parte in qualità di socio dell'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, convalidata da due soci "presentatori" ed indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio o dall'Assemblea. Su ciascuna domanda decide il Consiglio Direttivo, il quale in caso di mancata accettazione della stessa non è tenuto ad indicare i motivi della decisione. Avverso il diniego di adesione

È ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell'Associazione, che ha cura di portare la questione all'attenzione della prima assemblea utile. Le domande di ammissione a socio presentate per l'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del nuovo consiglio direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.

Art.7-L'Assemblea generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute all'Associazione dai soci.

La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è rinnovabile né rimborsabile ed è intrasmissibile ai terzi.

Art.8-L'iscrizione a socio vale per l'annata in corso e lo vincolerà per l'anno successivo qualora il socio non presenti a mezzo lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.

Art.9-L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso.

Art.10-La qualità di socio si perde: **a)**-per dimissioni presentate nei modi previsti dall'art.8; **b)**-per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio successivamente al primo marzo di ogni anno; **c)**-per espulsione, deliberata dall'assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

ORGANI SOCIALI

Art.11-Sono organi dell'Associazione: **a)**-l'Assemblea dei soci; **b)**-il Consiglio Direttivo composto dai consiglieri eletti; **c)**-il Presidente; **d)**-il Comitato dei Proibiviri; **e)**-il Collegio Sindacale o dei Revisori dei Conti. Fra gli Organi Sociali è previsto facoltativamente anche un Comitato Tecnico.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art.12-L'Assemblea generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso. In piena attuazione dei

principi di uguaglianza e democraticità associativa, ciascun socio, sia esso ordinario oppure sostenitore, ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe e non è ammesso il voto per posta. Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate, prima che l'Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe, né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.

Art.13-L'Assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati.

L'Assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza di voti, in caso di parità, la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Art.14-L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno in Catanzaro presso la Sede Sociale o altra sede opportuna entro il mese di marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'annata precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'annata in corso.

In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione è annunciata dal Presidente con l'invio per posta ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno 15 giorni prima di quello fissato per la convocazione.

Negli inviti devono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare. L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

I soci onorari possono partecipare all'Assemblea e prendere la parola, senza però diritto al voto.

Art.15-L'Assemblea ha il compito di deliberare: a)-sul programma generale dell'Associazione; b)-sull'elezione delle cariche sociali; c)-sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario; d)-sulle modifiche dello statuto; e)-sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci prevista nell'art.4; f)-su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale. Spetta inoltre all'Assemblea eleggere i consiglieri, i probiviri e i sindaci effettivi e supplenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.16-Il Consiglio è composto da nove membri eletti dall'Assemblea generale dei soci e dura in carica tre anni solari; i consiglieri sono rieleggibili. Qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, questi verranno sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei consiglieri, l'intero Consiglio s'intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto, alla convocazione dell'Assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del Consiglio.

Art.17-Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea generale dei soci; fra l'altro è responsabile dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'Assemblea i rendiconti finanziari; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli Uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni.

Art.18-Il Consiglio Direttivo provvede, altresì, alla nomina del Presidente e di uno o due vice-Presidenti dell'Associazione, di uno oppure due Segretari ed eventualmente di un Cassiere.

Il Presidente ed il vice-Presidente devono essere eletti fra i Consiglieri; i Segretari e il Cassiere possono anche non essere membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno 10 giorni prima di ciascuna riunione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure in sua assenza, dal vice-Presidente o, qualora questi mancassero, dal Consigliere più anziano di età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

Art.19-Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; provvede a quanto si addica all'osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale: In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal vice-Presidente. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio Direttivo di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione. Può essere nominato dal Consiglio un Presidente onorario anche non Consigliere, purchè socio. Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio, ma senza diritto al voto.

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Art.20-Il patrimonio dell'Associazione è costituito: a)-dai beni mobili e immobili; b)-dalle somme accantonate; c)-da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo. Le entrate dell'Associazione sono costituite. a)-dalle quote annuali versate dai soci; b)-dagli eventuali contributi concessile da enti o persone;c)-dalle attività di gestione, d)-da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

Art.21-L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economico-finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l'Assemblea generale dei soci con l'approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea generale dei soci va trasmesso in copia all'ENCI. Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivante dall'esercizio dell'attività statutaria, non potranno essere in alcun modo distribuiti neanche indirettamente tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposti dalla legge.

COLLEGIO SINDACALE O REVISORI DEI CONTI

Art.22-La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio Sindacale composto da tre sindaci, eletti dall'Assemblea generale dei soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. L'Assemblea generale dei soci procederà anche alla nomina di un Sindaco supplente. I Sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio, alle quali debbono essere invitati.

NORME DISCIPLINARI

Art.23-Ogni socio è tenuto a rispettare il presente Statuto, lo Statuto dell'ENCI, il relativo Regolamento di Attuazione, tutti i Regolamenti dell'ENCI, nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva. È soggetto alle decisioni dei Probiviri dell'Associazione Gruppo Cinofilo Catanzarese nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell'ENCI. Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni solari ed è costituito da numero tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea generale fra i soci che non ricoprono già la carica di Consigliere. Uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Collegio dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri, questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione

dell'Assemblea, che provvederà alla nomina definitiva. Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto, e firmate, al Consiglio che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente dell'Associazione. In caso di mancanze gravi il Consiglio potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il socio dall'esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà subito essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente. I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un socio dell'Associazione sono i seguenti: censura, sospensione fino a un massimo di tre anni. In casi di particolare gravità che comportino la espulsione di un socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all'Assemblea generale dei soci, che si pronuncerà in via definitiva. Il socio è altresì soggetto alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell'ENCI. La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell'ENCI nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei Probiviri dell'Associazione sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell'ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall'appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell'ENCI. L'Associazione ottempera e dà esecuzione delle decisioni assunte nei confronti dei propri soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell'ENCI.

Art.23 bis-L'Assemblea in caso di scioglimento dell'Associazione, sentito il Collegio dei Revisori e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente a favore di associazioni con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla legge.

V A R I E

Art.24-Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art.25-Il presente Statuto, dopo l'approvazione dell'Assemblea dei soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi modifica al presente Statuto non può essere proposta all'Assemblea se non dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto in assemblea. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie devono essere approvate a maggioranza dei presenti o rappresentati con delega da un'assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Le modifiche allo Statuto dell'Associazione, prima di essere presentate all'Assemblea, devono essere comunicate all'ENCI, per ottenere la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell'ente stesso.

Art.26-Per quanto non è previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.